

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1959

(7^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

INDICE

Disegni di legge:

« Contributo all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61 » (767) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 32
BOSCO, <i>relatore</i>	32
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	32

« Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1963-64 » (770) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	33
BOSCO, <i>relatore</i>	33

« Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East — U.N.R.W.A.) » (771) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 34, 35
BOSCO, <i>relatore</i>	34
FENOALTEA	35
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	34

La seduta è aperta alle ore 12,15.

Sono presenti i senatori: Berti, Bosco, Carboni, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Jannuzzi, Lussu, Messeri, Pastore, Pellegrini, Piccioni e Santero.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Folchi.

FENOALTEA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61 » (767) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di prolungare, per altri due anni, il finanziamento concesso dallo Stato all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato con legge 1° agosto 1954, n. 814. Tale legge aveva assegnato all'Istituto la somma annua di sessanta milioni di lire per il periodo di un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ha svolto negli ultimi anni un'opera intensa; e vanno particolarmente ricordati quattro progetti di Accordi, ormai tradotti in Convenzioni internazionali: la Convenzione europea di stabilimento, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955; la Convenzione europea sul contratto di trasporto, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956; la Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione all'estero delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, firmata all'Aja nell'ottobre 1956; il Trattato Benelux sull'assicurazione obbligatoria degli automobilisti, firmato a Bruxelles il 7 gennaio 1955.

Altri progetti, inoltre sempre predisposti da tale Ente, sono in fase di studio, ed altri ancora hanno già ricevuto la approvazione di importanti organismi internazionali, che in seguito li sottoporranno alla firma dei Governi interessati.

L'Istituto, oltre all'attività di produzione normativa, svolge una serie di attività sussidiarie, quali convegni di studio, corsi accademici, pubblicazioni e via dicendo.

Dato il vasto piano di lavoro, benchè recentemente le basi finanziarie dell'Ente si siano allargate mediante l'impegno che venti Stati aderenti hanno assunto, gli introiti dell'Istituto si dimostrano inadeguati. Pare, quindi, quanto mai opportuno il presente disegno di legge, che, come ripeto, tende a prolungare di due anni il contributo dello Stato all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Vorrei, inoltre, raccomandare al Governo che si adoperasse affinché i progetti elaborati dall'Istituto divenissero al più presto convenzioni ratificate dagli Stati interessati, in modo di avere pratica efficacia.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso assicurare il senatore Bosco che terrò nel massimo conto la sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegno ordinario annuale di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-1960, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

7ª SEDUTA (11 dicembre 1959)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1963-64 » (770) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1958-1959 al 1963-64 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, relatore. L'Istituto per gli studi di politica internazionale è uno dei più importanti centri di studi per i problemi di politica estera. La sua attività abbraccia un campo vastissimo di studi; infatti, l'I.S.P.I., oltre a pubblicare gli *Annali di diritto internazionale* e la rivista *Relazioni internazionali* — pubblicazioni che contribuiscono notevolmente all'estero al prestigio del pensiero politico italiano — svolge una attività specifica unica in Italia con l'assegnazione di un premio per la migliore tesi di laurea su problemi internazionali, la concessione di sei borse di studio l'anno, ciascuna di lire 50.000 al mese, un « Seminario per il perfezionamento negli studi di politica internazionale », e una biblioteca con servizi di emeroteca, documentazione, schedatura e raccolta di documenti ed atti che possono anche essere consultati gratuitamente dal pubblico.

Si può dire, quindi, che l'I.S.P.I. abbia una funzione di notevole interesse pubblico alla quale adempie nel modo più lodevole.

Il relatore è pertanto favorevole al presente disegno di legge, che prevede un aiuto finanziario dello Stato all'Istituto per gli studi

di politica internazionale, ed invita la Commissione a suffragarlo della sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, la concessione di un contributo straordinario di lire 250.000.000 da corrispondersi nella misura di lire 25.000.000 per gli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 e di lire 50.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 25.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 25.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East - U.N.R.W.A.) » (771) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East — U.N.R.W.A.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O S C O, *relatore*. Il problema della assistenza ai profughi palestinesi discende dal conflitto arabo-israeliano, in conseguenza del quale circa 900 mila arabi hanno dovuto abbandonare la Palestina e rifugiarsi nei Paesi confinanti.

L'8 dicembre 1949 fu istituita una apposita Agenzia delle Nazioni Unite, la U.N.R.W.A., con il compito di provvedere, con assistenza immediata, al sostentamento dei rifugiati e di favorirne la integrazione nell'economia dei Paesi ospitanti.

Per la raccolta dei fondi necessari fu creata, nel 1954, una « Commissione delle Nazioni Unite per la negoziazione dei fondi extra bilancio », la quale ogni anno sollecita i contributi dei singoli Paesi, membri e non membri dell'O.N.U.

L'Italia aderì alla richiesta fin dall'inizio con due donativi della Croce Rossa Italiana, che offrì negli anni dal 1952 al 1954 beni in natura per il valore di 50 milioni di lire, e con una erogazione straordinaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ammontante a 25 milioni di lire, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il disegno di legge al nostro esame prevede la concessione del contributo di lire 75.000.000 che riguarda il versamento arretrato di tre annualità, ciascuna dell'importo di lire 25 milioni, che l'Italia è tenuta a pagare all'Agenzia per gli anni 1956, 1957 e 1958.

Nel corso del 1958 l'U.N.R.W.A. ha assistito 963.000 rifugiati, con un aumento di 30.000 unità rispetto all'anno precedente, e, nonostante gli avvenimenti svoltisi nell'estate di tale anno, l'Agenzia ha potuto assicurare la regolare distribuzione di viveri, di altri rifornimenti, e il mantenimento dei servizi essenziali.

Il contributo italiano, se raffrontato a quello di altri Paesi europei, è di modesta entità; è da tener presente, inoltre, che una parte della somma versata dall'Italia verrà destinata dalla stessa Agenzia all'acquisto di derrate alimentari italiane.

I contributi italiani hanno suscitato favorevoli ripercussioni nei confronti dell'Italia nei Paesi Arabi, ed ampi consensi in tutti gli ambienti internazionali interessati; ciò dimostra, fra l'altro, l'opportunità del disegno di legge al nostro esame, che il relatore raccomanda alla Commissione per una pronta approvazione.

F O L C H I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole al disegno di legge, e ringrazia il relatore delle sue parole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)7^a SEDUTA (11 dicembre 1959)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

F E N O A L T E A . Dichiaro che il Gruppo socialista si asterrà dalla votazione in considerazione della complessità e gravità della questione, e a causa, anche, dell'uso che dei fondi in oggetto viene fatto da parte delle Nazioni Unite, uso che appare più inteso alla conservazione dell'attuale stato di

cose, che non alla sua progressiva liquidazione, come sarebbe necessario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari